

Lo sfruttamento lavorativo dei migranti e il *vulnus* ai diritti umani fondamentali

di

Valeria Marengoni *

SOMMARIO: 1. Introduzione. La progressiva estensione degli abusi perpetrati ai danni dei lavoratori migranti - 2. La disciplina dello sfruttamento lavorativo a livello internazionale ed europeo ed il confine sottile tra schiavitù e *trafficking* - 3. Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù nell'ordinamento italiano e le fattispecie normative ad esso connesse - 4. Le violazioni dei diritti umani derivanti dalla "schiavitù moderna": un sistema economico in aperto contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana - 5. Quali possibili soluzioni? Una revisione dell'approccio allo sfruttamento lavorativo secondo il "modello australiano"

1. Introduzione. La progressiva estensione degli abusi perpetrati ai danni dei lavoratori migranti

Con il diffondersi del fenomeno migratorio, della globalizzazione e della competizione economica, le forme legate allo sfruttamento lavorativo, che non di rado determinano una vera e propria riduzione in schiavitù, con perdita della capacità di autodeterminazione della vittima, rappresentano una delle sfide più complesse che la società odierna si trova ad affrontare rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.

Il mercato del lavoro, attratto da una generale tendenza alla *deregulation*¹, ha ridotto i limiti cui deve sottostare il rapporto di impiego, da un lato accrescendo il potere esercitabile da operatori economici forti, e, dall'altro, restringendo le possibilità

* Rappresentante ACNUR Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia

¹ Per un excursus dei cambiamenti che hanno interessato il diritto del lavoro dagli anni Novanta, R. DE PUNTA, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 75 ss.

negoziali di manodopera a basso costo, spesso costretta ad accettare condizioni fortemente lesive della dignità umana². Tale manodopera è infatti rappresentata, in percentuale elevata, da migranti che abbandonano il proprio paese di origine nella speranza di avere accesso a condizioni di vita migliori. Tuttavia, una volta giunti nel paese di destinazione, non potendo usufruire di politiche sociali in grado di sottrarli ad uno stato di emarginazione e di promuovere le proprie capacità, sono costretti ad accettare un'occupazione atta a garantirgli la mera sopravvivenza. Si tratta di una dinamica sociale, umanitaria ed economica a lungo sottovalutata e scarsamente contrastata³.

Da un punto di vista giuridico la tematica della cosiddetta "schiavitù moderna", seppure generalmente ricondotta al fenomeno della tratta degli esseri umani nelle sue diverse estrinsecazioni, non è, tuttavia, confinata all'ambito della criminalità organizzata, giungendo ad interessare molteplici attività illecite che permeano interi settori del sistema produttivo⁴. Il quadro di illegalità nel quale si inserisce non soltanto lo sfruttamento in sé, ma l'intera esistenza della persona che lo subisce, simboleggia oggi più che mai lo scenario di indifferenza sullo sfondo del quale vengono calpestati in maniera sistematica i diritti inviolabili enucleati nelle più importanti Convenzioni del secondo dopoguerra.

Appare quindi fondamentale comprendere quali mezzi, non soltanto di natura penale, risultino adeguati a restituire effettività a tali diritti, nel tentativo di spezzare il vincolo che lega al proprio sfruttatore la vittima, non di rado unico punto di riferimento per quest'ultima⁵. A tale scopo è utile, *in primis*, un'attenta disamina dell'evoluzione

² Cfr. V.E. SANTORO, *Diritti Umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme di neo-schiavismo*, in *Diritti umani e soggetti vulnerabili, violazioni, trasformazioni ed aporie*, a cura di T. CASADEI, Torino, Giappichelli, 2012, p. 230. Sul tema anche C. STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis c.p.*, in *Dir., Imm. e Citt.*, n. 2, 2019, pp. 70-94.

³ Cfr. C. COSTELLO, M. FREEDLAND, *Migrants at work and the division of labour law*, in *Migrants at work. Immigration and vulnerability in labour law*, a cura di C. COSTELLO, M. FREEDLAND, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 1-26.

⁴ Numerosi reports a livello internazionale evidenziano il progressivo espandersi del fenomeno a livello globale. V., a titolo esemplificativo, COUNCIL OF EUROPE, *9th General Report on Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) activities*, 2019, consultabile all'indirizzo rm.coe.int/9th-general-report-on-the-activities-of-greta-covering-the-period-from/16809e169e; UNITED NATIONS, [Statement](#) by Ms Maria Grazia Giammarinaro, *Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 25.10.2019, in www.ohchr.org.

⁵ L. TRUCCO, *L'evoluzione della normativa relativa allo sfruttamento lavorativo dei migranti/caporalato*

normativa e giurisprudenziale sul tema.

2. La disciplina dello sfruttamento lavorativo a livello internazionale ed europeo ed il confine sottile tra schiavitù e *trafficking*

I primi esperimenti legislativi volti ad arginare lo sfruttamento di prestazioni altrui ruotano intorno alla definizione di "schiavitù". Non è facile comprendere se ed in quali termini tale nozione possa essere differenziata dalla tratta di esseri umani, fenomeno emerso in particolare durante l'ultimo ventennio, con l'espansione contestuale dei flussi migratori.

Questione preliminare alla presente indagine è, pertanto, determinare se nell'ambito dell'ordinamento sovranazionale la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo sia da ritenersi fattispecie autonoma ed assimilabile alla schiavitù (ad esempio, quale *species* di tale più ampio crimine), oppure se essa debba essere ricompresa nell'alveo di tale figura. All'interno degli strumenti che si sono succeduti nel tempo a livello internazionale ed europeo non è rinvenibile una risposta univoca a riguardo, sposando i medesimi l'una o l'altra interpretazione senza essere in grado di trarne una soluzione definitiva⁶. La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926⁷ promuove la abolizione di qualsiasi forma di schiavitù, identificando la "condizione servile" con quei meccanismi illegittimi che conducono un soggetto ad esercitare su di un altro individuo un pieno o parziale diritto di proprietà. Tuttavia, tale nozione non appare

e fattispecie correlate, in *Ius Migrandi*, 2020, FrancoAngeli, pp. 639-661.

⁶ Cfr. B. NASCIMBENE, A. DI PASCALE, *Riflessioni sul contrasto al traffico di persone nel diritto internazionale, comunitario e nazionale*, contributo in G.PALMISANO (a cura di), *Il contrasto al traffico di migranti: nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 27 ss; I. FASO, *Analisi del fenomeno della schiavitù e della tratta di esseri umani*, *Quaderni di Giurisprudenza*, n.1, Nuova Ipsa, 2005; A. ANNONI, *Gli obblighi internazionali in materia di tratta degli esseri umani*, contributo in S. FORLATI (a cura di), *La lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Napoli, Jovene, 2013. Annoni ritiene espressivo del primo orientamento l'art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: "nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. E' proibita la tratta degli esseri umani". A sostegno della seconda visione si cita invece l'art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il quale recita: "no one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave-trade shall be prohibited in all their forms".

⁷ Consultabile all'indirizzo www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19260034/index.html.

idonea a ricomprendere la tratta, che viene definita separatamente⁸. Nel primo dopoguerra, con la "Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, il commercio di schiavi e gli istituti e le pratiche simili"⁹, ciascuno Stato firmatario si impegna a giungere il prima possibile alla completa abolizione degli atti tramite i quali si esercita il dominio ed il controllo assoluto su di un'altra persona, rispetto a cui fino ad allora non si erano prese le misure necessarie: ad esempio, l'essere tenuti schiavi per ripagare un debito, o le forme di sfruttamento attuate contro i minori di 18 anni. Si consideri, peraltro, che anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959 ed il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 rimarcano con forza il divieto della schiavitù e della tratta, a prescindere dal fatto che vi sia una sottile linea di demarcazione tra le due fattispecie, dai metodi utilizzati e dai luoghi nei quali tali condotte siano realizzate. Pertanto, la dottrina autorevole ritiene che nell'approccio teorico e pratico degli Stati e a livello internazionale, tali divieti possano ritenersi norme consuetudinarie e principi di *ius cogens*¹⁰.

Tuttavia, è soltanto a dicembre 2000, con la firma della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale¹¹, corredata di due Protocolli aggiuntivi, che accanto ad una logica meramente repressiva emergono, da un lato l'urgenza di porre un freno preventivo alla tratta, quale nuova forma di schiavitù, dall'altro la necessità di prevedere misure complementari di protezione sociale destinate alle vittime. Mentre il

⁸ La Convenzione definisce la tratta come "l'atto di cattura, di acquisto, di cessione di una persona in vista della riduzione in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista di venderlo o scambiarlo, ed ogni atto di cessione per vendita o per scambio ed, in genere, ogni atto di commercio o trasporto di schiavi".

⁹

In
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx.

¹⁰ V. S. KIRCHNER, *Slavery under the ECHR and the jus cogens prohibition of human trafficking*, in *The Denning Law Journal*, Vol. 27, 15.11.2015; A. ANNONI, *op. cit.*, p. 10 ss. Gli obblighi derivanti da tali divieti discendono da quello più generale di «assicurare il rispetto» dei diritti umani (cfr. l'art. 2 del Patto ONU sui diritti civili e politici, l'art. 1 CEDU e l'art. 1 della Convenzione americana sui diritti umani), a cui la Commissione dei diritti umani ha riconosciuto valenza consuetudinaria: sul tema v. per tutti F. SUDRE, *Les «obligations positives» dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme*, in *Revue trim. dr. h.*, 1995, p. 363 ss.; F. BESTAGNO, *Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale*, Milano, 2003; rispetto alla tratta, v. R. PATI, *States' Positive Obligations with Respect to Human Trafficking: The European Court of Human Rights Breaks new Ground in Rantsev v. Cyprus and Russia*, in *Boston U. Int'l L. J.*, 2011, p. 79 ss.

¹¹ Consultabile in www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf.

primo Protocollo si riferisce al cosiddetto “smuggling of migrants”, ovvero al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il secondo concerne, infatti, il “trafficking”, ovvero le azioni finalizzate al reclutamento e trasferimento di esseri umani, in particolare i più vulnerabili, quali donne e bambini, ai fini di sfruttamento. Il Protocollo prevede che l’ingresso nella condizione “para-schiavistica” possa realizzarsi non soltanto in maniera forzata e violenta, ma anche attraverso meccanismi più subdoli e apparentemente consensuali: in questo modo viene ampliato il raggio della tutela dovuta ai soggetti più svantaggiati. Tale orientamento si riflette anche all’interno del quadro legislativo dell’Unione Europea, sia con l’emanazione della Direttiva 2011/36/UE¹², che evidenzia per la prima volta l’irrelevanza del consenso delle vittime di tratta, ponendo altresì l’obbligo in capo agli Stati membri di predisporre misure di sostegno a favore di quest’ultime, sia tramite l’adozione della Direttiva 2009/52/CE¹³. Quest’ultima, oltre a prevedere sanzioni verso i datori di lavoro che assumano alle proprie dipendenze lavoratori irregolari, contiene la statuizione di obblighi informativi sui mezzi di protezione previsti nei confronti degli stessi.

Uno spunto interessante in merito alla non facile distinzione tra schiavitù e tratta e all’esigenza di dotarsi a riguardo di strumenti innovativi e diversi rispetto a quelli di natura prettamente sanzionatoria, è rinvenibile nell’orientamento di due diverse realtà sovra-nazionali. Tale interpretazione propone un’equiparazione della schiavitù e della tratta all’interno di una medesima fattispecie teorica, ma mantiene una differenziazione delle due figure sul piano ontologico. Una prima prassi è quella ascrivibile all’organismo internazionale di controllo, istituito in riferimento al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici. Il Comitato per i diritti umani, nelle osservazioni

¹² Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, *Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, in GUUE L. 101/1, 15.4.2011. Sullo stesso filone viene firmata a Varsavia nel 2005 la “Convenzione per la lotta contro la tratta di esseri umani”, che individua il rispetto dei diritti fondamentali quale base per un’effettiva azione di contrasto allo sfruttamento.

¹³ Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, *Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, in GUUE L. 168/24, 30.6.2009.

conclusive¹⁴ contenute all'interno di rapporti relativi a specifici contesti territoriali, fornisce la seguente lettura: la tratta costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali, fra i quali si deve necessariamente includere anche il diritto (previsto dall'articolo 8 del Patto medesimo) a non essere soggetti alla schiavitù ed alla servitù.

La stessa interpretazione è data dalla Corte di Strasburgo, rispetto all'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), concernente la "proibizione della schiavitù e del lavoro forzato". Secondo tale disposizione "nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù", e "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio". In base all'orientamento vigente, se è vero che nella CEDU non vi è menzione della parola «tratta», ciò non significa che nella sua sfera non possa rientrare tale fenomeno, a prescindere dalla verifica della sussistenza della schiavitù, della servitù o del lavoro forzato, allorché sussistano gli elementi di cui all'art. 3 del Protocollo addizionale sul traffico di esseri umani. In merito, nel caso *Siliadin*¹⁵, la Corte sottolinea che il *trafficking*, il cui scopo primario è il pieno sfruttamento della persona, si sostanzia nell'esercizio di poteri corrispondenti a quelli di proprietà, essendo le persone considerate alla stregua di merci da vendere e di cui servirsi. Pertanto, l'articolo 4 si rivela un mezzo decisivo per perseguire anche le pratiche più ambigue e "sommerse", e in quanto tali più complesse e diffuse, di schiavismo moderno. Si tratta di un'analisi evolutiva del termine «schiavitù», emersa per la prima volta nel caso *Rantsev c. Cipro e Russia*¹⁶ e ribadita di recente nella pronuncia della Grande Camera della Corte del 25 giugno 2020¹⁷, ove il traffico di esseri umani viene inteso quale "modern form of the old worldwide slave trade". Lo stesso iter logico-giuridico viene

¹⁴ Cfr. Comitato per i diritti umani, *Concluding observation: Croatia*, 30.4.2001, doc. CCPR/CO/71/HRV; ID., *Concluding observation: Latvia*, 6.11.2003, doc. CCPR/CO/79/LVA.

¹⁵ CEDU, *Siliadin c. Francia*, 26.7.2005, ric. n. 73316/01.

¹⁶ CEDU, *Rantsev c. Cipro e Russia*, 7.1.2010, ric. n. 25965/04. Sulla necessità di tracciare una linea di demarcazione tra tratta e schiavitù, v. le osservazioni del giudice P. PINTO DE ALBUQUERQUE, riguardo a CEDU, *J. e altri c. Austria*, 17.1.2017, ric. n. 58216/12. Cfr. anche C. TRIPOLINA, *Commento sub art. 4*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, VL. ZAGREBELSKY, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, Cedam, 2012.

¹⁷ CEDU, Grande Camera, 25.6.2020, ric. n. 60561/14. Per un commento sulla sentenza v. F. CURI, *Un caso di sfruttamento lavorativo deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: qual è la strada da percorrere*, in *Penale, diritto e procedura*, 28.5.2020.

seguito dalla Corte in *Chowdury and others v. Grecia*¹⁸: tale giudizio colma una lacuna significativa all'interno della scarsa giurisprudenza in merito, sottolineando che qualora le vittime siano sottoposte a lavoro forzato tramite occupazioni stagionali nel settore agricolo, è configurabile una violazione dell'art. 4 CEDU, pur trattandosi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Si ribadisce, peraltro, che la norma implica un obbligo positivo per gli Stati di predisporre un quadro giuridico atto a consentire l'investigazione dei casi denunciati, ma anche la prevenzione delle possibili forme di schiavitù moderna. Inoltre, si conferma il principio secondo cui la privazione della libertà di movimento non è una *conditio sine qua non* per qualificare una situazione quale "lavoro forzato", potendo quest'ultimo sussistere, seppure in forma meno manifesta, malgrado la vittima possa allontanarsi dal posto di lavoro. Infine, si noti che nella sentenza la Corte menziona alternativamente le fattispecie di "tratta di esseri umani" e di "lavoro forzato", sovrapponendole tra loro, senza entrare nel merito del reclutamento all'estero dei lavoratori e del loro trasferimento in un paese straniero al fine di trarre indebitamente utilità dalle loro prestazioni. Di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'art. 4 CEDU viene ampliato a tutte le espressioni di sfruttamento lavorativo, indipendentemente dal fatto che rientrino nelle nozioni specifiche di *trafficking*, schiavitù, o lavoro forzato¹⁹. Tuttavia, l'equiparazione operata dalla Corte rispetto alle varie fattispecie non sottende necessariamente una loro comparazione ontologica. Al contrario, nelle pronunce citate, la tratta viene intesa quale condotta prodromica, volta all'instaurazione dello stato di "assoggettamento assoluto" in cui si concretizza la schiavitù. In sostanza, per la Corte le due fattispecie si equivalgono sotto il profilo delle consistenti violazioni dei diritti fondamentali delle vittime, pur mantenendo una propria autonomia sul piano ontologico, e quindi sanzionatorio.

Tale visione conduce a riflettere sugli obiettivi che gli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti umani perseguono, ovvero, non soltanto la

¹⁸ CEDU, *Chowdury e altri c. Grecia*, 30.3.2017, ric. n. 21884/15. Cfr. E. CORCIONE, *Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury*, *Diritti umani e diritto internazionale*, il Mulino, vol.11, 2017.

¹⁹ V. anche il contributo fornito dalla CEDU in *J. e altri c. Austria*, Strasburgo, 17.1.2017, n. 58216/12: se da un lato si nega la responsabilità dello Stato per fatti rilevanti ai sensi dall'art. 4 CEDU, dall'altro viene rilevata la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, aprendo la strada a possibili scenari futuri, in cui palesi condizioni di abuso sul luogo di lavoro possano costituire trattamento inumano e degradante.

predisposizione di misure repressive, ma altresì la messa in atto di politiche sociali volte a tutelare i soggetti che si trovano in una posizione di inferiorità all'interno di una determinata relazione. Si tratta di doveri di natura etica, prima ancora che giuridica, riferibili sia alla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, che alla previa o successiva instaurazione di vere e proprie forme di schiavitù. Quest'ultime, venendo di fatto "contrattualizzate"²⁰, rischiano di celarsi proprio nei moderni meccanismi di reperimento e impiego di lavoratori migranti, i quali, privi di alternative percorribili e rappresentando l'anello più debole della filiera produttiva, sono destinati a molteplici forme di abuso. E' necessario dunque determinare come gli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale si coordinino con gli strumenti che l'ordinamento nazionale predispone in materia di lotta allo sfruttamento lavorativo.

3. La legislazione nazionale relativa alle situazioni di sfruttamento lavorativo: il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù nell'ordinamento italiano e le fattispecie normative ad esso connesse

La Convenzione di Palermo ha rappresentato un momento chiave non soltanto in ambito internazionale, ma anche a livello nazionale, in quanto a seguito della sua approvazione è stata firmata la legge n. 328/2003, che ha modificato o introdotto nuove ipotesi di reato nel codice penale italiano: nello specifico, gli artt. 600 c.p. ("riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù") e 601 c.p. ("tratta di persone"), in seguito integrati dalle modifiche previste dal D. Lgs. n. 24/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/36/CE nel nostro ordinamento.

Esaminando nel concreto il reato di cui all'art. 600 c.p.²¹, si evidenzia che tale fattispecie, denominata "riduzione in schiavitù o servitù", pone come elemento centrale del delitto lo "stato di soggezione continuativa"²² cui viene costretta la vittima,

²⁰ Cfr. C. POLLASTRINI, *Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. La normativa di riferimento e la tutela delle vittime*, in www.altrodiritto.unifi.it, 2018.

²¹ La norma è conforme ai principi stabiliti dalle Convenzioni OIL sul lavoro forzato (Conv. n. 29 del 1930) e sull'abolizione del lavoro forzato (Conv. n. 105 del 1957), entrambe ratificate dall'Italia.

²² L'interpretazione della giurisprudenza indica quale elemento qualificante "lo stato di soggezione continuativa", la libertà o meno del soggetto di autodeterminarsi, quale, ad es., quella di muoversi liberamente; v. Cass. Pen. Sez. V, 10.1.2012, n. 251 in www.diritto.it. Rispetto alla durata dello stato di soggezione, si ritiene che debba protrarsi per un certo lasso di tempo, durante il quale lo sfruttatore detiene una posizione di superiorità (Cass. Sez. V, 21.2.2014, n.

accanto allo scopo della condotta e ai diversi metodi coercitivi posti in essere. Per quanto riguarda questi ultimi, la norma prevede la violenza, la minaccia, l'inganno, l'abuso di autorità, l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità, cui si accompagna "la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona". La disposizione recepisce la Direttiva europea, stabilendo espressamente che l'autore del reato debba trarre vantaggio dalla condizione di subalternità della vittima, costretta a subire il volere altrui e di fatto privata di possibilità di scelta. Peraltro, secondo un orientamento recente della quinta sezione penale della Cassazione²³, commette il delitto di cui all'art. 600 c.p. non soltanto colui che effettua la vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che comporta la degradazione della persona offesa a mera *res*.

Rispetto agli scopi della condotta posta in essere, essi comprendono la costrizione a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. In tale contesto, è chiaro che acquistano rilievo soltanto gli episodi di particolare gravità, ove è possibile riscontrare una limitazione pressoché totale della capacità di autodeterminazione del soggetto. Pertanto, tale norma, sebbene volta a tutelare lo *status libertatis* e la dignità della persona, ha sempre trovato difficile applicazione nella prassi. La casistica in tema di sfruttamento lavorativo presenta, al contrario, connotazioni assai variegate, spesso caratterizzate da una minore violenza, da illeciti meno "visibili", o dalla mancanza della privazione dell'altrui capacità di autodeterminazione²⁴. Inoltre, la disposizione non ha recepito la fondamentale previsione di cui all'art. 2, comma 4 della Direttiva 2011/36/UE, secondo cui il consenso della vittima è irrilevante, a fronte dell'utilizzo di determinati mezzi coercitivi.

Per comprendere appieno tale lacuna, può essere utile fare riferimento ad un procedimento penale riguardante episodi di grave sfruttamento emersi a seguito di alcune proteste dei lavoratori a Nardò. La Corte di Appello di Lecce, focalizzandosi sull'impossibilità per le vittime di ricorrere ad altri mezzi di sopravvivenza, ha ritenuto

8370, in www.dirittoegiustizia.it).

²³ Cass. Pen., Sez. V, 6.9.2019, n. 37315, in www.cortedicassazione.it.

²⁴ Cfr., A. VALLINI, *Commento all'art. 1 (modifica dell'art. 600 del codice penale)*, l. 11 agosto 2003 n. 228. *Misure contro la tratta di persone*, in *La legislazione penale*, 2004, p. 623 ss.

sussistente il reato pur mancando l'utilizzo di coazione diretta, discostandosi dall'orientamento prevalente secondo il quale non si ha riduzione in schiavitù, ove i lavoratori, pur conducendo la propria esistenza in contesti indecorosi, non subiscono pressioni altrui²⁵. E' a seguito delle proteste di Nardò, che viene emanata nel settembre 2011 la legge n. 148, che introduce nel nostro ordinamento l'art. 603 bis c.p., intitolato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"²⁶. Per la prima volta vengono enucleati indici di sfruttamento specifici, raggruppati in categorie: retribuzione, orari di lavoro, sicurezza e igiene, condizioni generali di lavoro, nonché metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti. Tuttavia, se in astratto tali elementi si riferiscono al datore di lavoro, la formulazione della norma presenta la forte criticità di mirare a punire l'intermediatore, il c.d. "caporale", spesso estraneo alla pianificazione delle condizioni di lavoro generali²⁷. Diverse situazioni di sfruttamento vengono al contrario attuate anche in assenza di una facilitazione, allorché, in determinati contesti, il datore di lavoro sia in grado di reperire autonomamente la manodopera da impiegare. Inoltre, anche nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un facilitatore, circoscrivere la rilevanza penale alla mediazione comporterebbe non tenere nella dovuta considerazione colui che beneficia principalmente del servizio, risparmiando sui costi di produzione. E' proprio alla luce di del dato di realtà secondo cui il caporale agisce come *longa manus* del datore di lavoro, che si perviene alla novità introdotta dalla legge n. 199/16, che ricomprende esplicitamente anche la figura di quest'ultimo nella configurazione del delitto. Le condotte sanzionabili includono: il reclutare "manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,

²⁵ La sentenza, datata 13 luglio 2017, riguardava lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, occupati nella raccolta di angurie e pomodori nelle campagne di Nardò, tra il 2009 ed il 2011. In tale procedimento furono condannate tredici persone, tra imprenditori italiani e caporali stranieri. Successivamente, la Corte d'assise di Lecce assolse undici dei tredici condannati, accogliendo la tesi della difesa secondo cui il c.d. "reato di caporalato" non era ancora stato introdotto nell'ordinamento nazionale all'epoca dei fatti. Sul tema R. SCIACCHITANO, *Sfruttamento del lavoro e riduzione in schiavitù: problemi interpretativi ed evoluzioni giurisprudenziali*, in www.diritto.it.

²⁶ Per una disamina della genesi del reato A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore nel contesto della definizione del reato*, Bologna, il Mulino, 2019, p. 14.

²⁷ Cfr. C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 78; A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 10, p. 1183 ss.; L. MASERA, *La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l'inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?*, in *Dir., Imm. e Citt.*, n. 3/2012.

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”, ed il comportamento di “chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ed approfittando del loro stato di bisogno”. La condotta base, per essere incriminata, non deve più essere necessariamente accompagnata da violenza o minaccia, le quali costituiscono soltanto circostanze aggravanti: in precedenza, consistenti violazioni di diritti umani sfuggivano infatti alla punibilità per la mancanza di tali elementi. Invero, poiché in particolare per i lavoratori migranti sottrarsi alle imposizioni altrui significa mettere a rischio le proprie esigenze di vita, per il datore di lavoro è sempre stato superfluo ricorrere ad atteggiamenti coercitivi. In questo modo viene enfatizzata la *ratio* secondo cui il comportamento dello sfruttatore non deve obbligatoriamente mostrarsi come “estremo” per essere sanzionato. Le due condizioni principali per le quali si configura il reato sono costituite dallo “sfruttamento del lavoratore” e dall’“approfittamento dello stato di bisogno”. Rispetto alla prima, gli indici di sfruttamento, che non rappresentano un elenco tassativo, consentono in maniera innovativa di adattare la definizione a contesti diversificati: ad esempio, per quanto concerne la corresponsione della retribuzione e l’orario di lavoro, è sufficiente la reiterazione della violazione connessa, non essendo più richiesta la sua sistematicità, mentre riguardo alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, si richiede astrattamente la verifica della loro sussistenza, non essendo previsto il requisito della reiterazione²⁸. Rispetto all’approfittamento dello stato di bisogno, tale elemento si configura come una grave

²⁸ C. CAPRIOGLIO e E. RIGO, *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura*, in *Dir., Imm. e Citt.*, 2020, n. 3, p. 52. La riforma introdotta nel 2016 dalla c.d. “legge Martina” ha stabilito, tra le altre misure, la possibilità di attuare il controllo giudiziario dell’azienda, tramite la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori, al fine di “affiancare” l’imprenditore nella gestione dell’azienda medesima, relazionando all’autorità procedente rispetto ad irregolarità nella conduzione. Sul tema, cfr. Trib. di Milano Sez. mis. prev. decreto n. 59, 7.5.2019: sulla base dell’art. 34 del Codice Antimafia, il Tribunale ha disposto il controllo giudiziario di un’azienda multinazionale operante nel settore della logistica. Si trattava di una struttura complessa, organizzata in cooperative, ove i lavoratori, soggetti a ritmi di lavoro assai pesanti e straordinari imposti sotto minaccia di licenziamento, erano estranei ad una qualsivoglia forma di partecipazione societaria. Il Tribunale non esamina l’elemento dell’ “approfittamento dello stato di bisogno”, rinvenendolo nella accettazione stessa, da parte dei lavoratori, di condizioni drammaticamente gravose. Cfr. A. MERLO, *Il contrasto al “caporalato grigio”, tra prevenzione e repressione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6, 2019; B. D’OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2, 2019;

situazione di disagio economico, tale da compromettere le necessità primarie di vita della persona²⁹.

Pertanto, la nuova disposizione agisce come correttivo, aprendo un nuovo scenario: si individua una soglia al di sotto della quale le prestazioni richieste ad un essere umano cessano di costituire "lavoro" e tacitamente si trasformano in abuso. E' evidente che tale abuso, alimentandosi in maniera perpetua dello stato di necessità altrui, costituisce un'opzione inaccettabile all'interno di un qualsivoglia stato di diritto.

5. Le violazioni dei diritti umani derivanti dalla c.d. "schiavitù moderna": un sistema economico in aperto contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana

L'articolo 1 della nostra Costituzione ricollega il principio democratico al diritto ad un lavoro, reputando quest'ultimo uno strumento decisivo ai fini dell'integrazione sociale di ciascun individuo. Tale norma, nel proclamare che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», identifica l'impiego dei singoli consociati non soltanto quale strumento tramite il quale acquisire un reddito e mettere a frutto i propri talenti, ma anche come mezzo per fornire «un contenuto concreto» alla partecipazione del singolo alla comunità³⁰. Pertanto, è indispensabile che l'attività lavorativa sia, *in primis*, di natura dignitosa, come peraltro evidenziato da altri principi del nostro ordinamento: in particolare, dall'art. 3, c.1, Cost., ove, nel sancire il principio di uguaglianza, si cita la "pari dignità sociale"; dall'art. 36, c.1, Cost., ove il diritto ad un'equa retribuzione è legato allo scopo di assicurare "una esistenza libera e dignitosa" al lavoratore e alla sua famiglia; infine, dall'art. 41, c.2, Cost., ove si afferma che l'iniziativa economica privata non possa «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla

²⁹ L. TRUCCO, *op. cit.*, p. 653. Si consideri che prima della riforma, il principale strumento repressivo era rappresentato dalla norma di cui all'art. 22, c. 12 *bis* del D. Lgs. 286/1998, che colpiva l'impiego, da parte dei datori di lavoro, dei prestatori d'opera presenti irregolarmente sul territorio nazionale, ove vi fossero gli indicatori di cui all'art. 603 *bis* c.p. Se al contrario, i lavoratori disponevano di un titolo di soggiorno, si contestavano le contravvenzioni previste per il "lavoro nero" dal D. Lgs. 276/2003.

³⁰ Sul punto L. DRIA, *Il ruolo della Corte costituzionale nella tutela dei diritti sociali nell'ambito dell'ordinamento integrato*, in www.europeanrights.eu.

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana³¹».

Rispetto alla situazione specifica dei lavoratori migranti oggetto della presente analisi, si ricordino, a questo proposito, le sentenze n. 249 e 250 del 2010 della Corte costituzionale³², entrambe ispirate al principio consolidato nella giurisprudenza della Corte medesima, in base al quale i diritti inviolabili spettano in linea generale “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. Pertanto, la condizione giuridica dello straniero non può in alcun modo essere letta, per quanto concerne la tutela di tali diritti, come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, sia in un’ottica generale, che all’interno delle dinamiche insite nel funzionamento attuale del mercato del lavoro.

Tale premessa appare opportuna poiché il rischio concreto è che le nuove forme di schiavitù, seppure illegittime, diventino una componente strutturale di diversi settori produttivi, con datori di lavoro sempre maggiormente protesi a sfruttare la precarietà sociale di determinate categorie. Nello specifico, il fenomeno interessa ormai non solo il noto comparto agricolo, ma anche quello edilizio, manifatturiero, della ristorazione, dei servizi di cura e della logistica. Le vittime spesso non si percepiscono tali, venendo costrette a subire condizioni di vita che non possono negoziare: in particolare, sono sottoposte ad orari di lavoro lunghi e senza pause; percepiscono retribuzioni assai inferiori a quelle pattuite o stabilite per legge, o non vengono pagate affatto; se si tratta di migranti presenti irregolarmente sul territorio nazionale, sono talvolta costretti a versare del denaro e privati dei propri documenti. Inoltre, subiscono comportamenti xenofobi, discriminazioni di genere o molestie sessuali, versando non di rado nella condizione di essere obbligate a svolgere mansioni pesanti, nocive o pericolose³³. A perpetrare tali azioni sono i datori di lavoro, così come intermediari che richiedono

³¹ Sul dibattito intorno ai riflessi giuridici del concetto di dignità: P. DE SENA, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in DUDI, 2017, p. 573 ss.; M. DÚWELL, J. BRAARVIG, R. BROWNSWORD, D. MIETH (eds), *The Cambridge Handbook of Human Dignity. Interdisciplinary Perspectives*, Cambridge, 2011; A. PAPISCA, *Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*, Venezia, 2011..

³² Consultabili in www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=249

³³ MSF, *Una stagione all'inferno, Rapporto sulle condizioni degli immigranti impiegati in agricoltura nelle regioni del Sud Italia*, Roma, 2017. Nel rapporto si sottolinea come tali condizioni determinino seri problemi respiratori e digestivi, dolori ossei e principi di congelamento degli arti.

denaro per i servizi offerti: impiego giornaliero, trasporto sul luogo di lavoro, nonché affitto di un posto letto in soluzioni logistiche caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie disumane³⁴.

A questo proposito, si consideri inoltre che diverse ricerche in materia di concorrenza sleale identificano come scorretto il comportamento dell'imprenditore che riduce i costi della propria attività produttiva, di modo che la stessa sia gestita senza attenersi a determinate regole di base, ovvero, *in primis*, quegli stessi principi costituzionali volti a garantire la tutela dei più elementari diritti dei lavoratori³⁵.

Di conseguenza, è necessario individuare i principali fattori di rischio in grado di innescare il perpetrarsi di tali abusi e di incidere negativamente sia sulla salvaguardia del diritto ad un impiego dignitoso, che sul corretto funzionamento del mercato del lavoro³⁶.

5. Quali possibili soluzioni? Una revisione dell'approccio allo sfruttamento lavorativo secondo il "modello australiano"

Come si è constatato, lo sfruttamento lavorativo rappresenta un vero e proprio sistema

³⁴ V. F. CARCHEDI e M. GALATI, (a cura di), *Persone annullate. Lo sfruttamento sessuale e lavorativo in Calabria. Le politiche sociali, le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime*, Rubettino, 2019, pp. 213 e ss., ove si evidenzia che gli alloggi di Rosarno e Gioia Tauro risultano privi di servizi elettrici ed idrici, pur vivendo negli stessi donne e bambini.

³⁵ Cfr. G. TUCCI, *Nuove schiavitù e mercato globale*, in www.questionegiustizia.it, 21.7.2015; D. ARCIDIACONO, *Concorrenza sleale, core labour standards e violazioni in materia ambientale*, Convegno di Orizzonti del Diritto Commerciale, 2014, in orizzontideldirittocommerciale.it; G. FLORIDIA, *Le valutazioni giurisprudenziali in termini di correttezza professionale*, in AA. VV., *Diritto industriale- proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 341 ss.

³⁶ V. FRA, *Out of sight: migrant women exploited in domestic work*, 15.6.2018, in fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domestic-work. Le lavoratrici migranti intervistate dall'Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'UE riportano di avere subito trattamenti inumani, violazioni della privacy e violenze di diversa natura da parte del datore di lavoro. Cfr. anche FRA, *Protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace inspections*, 5.9.2018, in fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-workers-exploitation-eu-boosting-workplace-inspections: in tale studio l'Agenzia identifica gli elementi che favoriscono il perpetuarsi degli abusi a danno delle lavoratrici migranti nel settore domestico, formulando alcune raccomandazioni su possibili azioni di contenimento. Tra i fattori di rischio si citano: la condizione di "dipendenza dal datore di lavoro", la mancanza di ispezioni, un limitato accesso a meccanismi di denuncia e di supporto e, infine, la scarsa conoscenza dei propri diritti. L'Agenzia considera urgente ripensare la sfida posta dallo "schiavismo moderno" attraverso un approccio proattivo, garantendo l'effettività del diritto a condizioni di lavoro eque e a rimedi effettivi, di cui agli artt. 31 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali.

economico parallelo, scelto da alcune imprese per competere in modo sleale, ed agevolato dalla facilità di reperire manodopera a basso costo tra le centinaia di migranti “invisibili”.

La risposta normativa interna a tale fenomeno ha subito una positiva innovazione nel 2016, attraverso la formulazione dell'articolo 603 *bis* c.p.: accendendo i riflettori su prassi illegittime largamente diffuse, si è compresa l'importanza di demandare una significativa responsabilità alla parte datoriale. L'intermediazione, fino a pochi anni fa ritenuta elemento cardine dello sfruttamento, rappresenta soltanto una concausa o, addirittura, una conseguenza, della regolazione del mercato del lavoro e delle politiche in tema di migrazioni. Tuttavia, sebbene la legge n. 199/2016 vada difesa strenuamente per avere acceso i riflettori sui diritti violati della forza lavoro, la stessa può essere oggetto di notevoli miglioramenti. I cambiamenti dovrebbero riguardare soprattutto il profilo della responsabilizzazione delle filiere produttive, nonché, attraverso un approccio integrato, l'istituzione a livello territoriale e nazionale di tavoli di coordinamento tra i diversi attori coinvolti³⁷.

Le condizioni di degrado nelle quali versano migliaia di lavoratori migranti sul territorio nazionale necessitano di strumenti che accompagnino l'azione penale: quest'ultima non può rappresentare la sola via in grado di tracciare la soglia di tolleranza oltre la quale lo sfruttamento, determinando un processo di inumanizzazione, diviene giuridicamente e socialmente inaccettabile³⁸. In tale contesto in Italia, a fronte di una straordinaria esperienza nel contrasto alle organizzazioni criminali, si registra la perdurante mancanza di strumenti che tengano conto della realtà attuale: appare necessario riformulare l'approccio allo sfruttamento lavorativo, tenendo in dovuto conto le raccomandazioni dell'Alto Commissariato alle Nazioni

³⁷ Rispetto alla necessità di un approccio “multi-agenzia”, nel 2016 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo hanno avviato il progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta”, mirando ad attuare la norma di cui all'art. 10 D. Lgs. 24/14, ovvero a promuovere la cooperazione tra i sistemi della protezione internazionale e della tutela delle vittime di tratta; v. F. NICODEMI, *Il sistema anti-tratta italiano compie vent'anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale*, in *Ius Migrandi*, FrancoAngeli, 2020, pp. 703 ss.

³⁸ Dal punto di vista dell'identificazione e assistenza delle vittime, occorre incoraggiare un ripensamento degli strumenti di tutela. L'articolo 18 del D. Lgs 286/1998 (“soggiorno per motivi di protezione sociale”) non riesce ad esprimere del tutto il proprio potenziale, non essendo ancora stata attuata una valida strategia anti-tratta e sfruttamento lavorativo a livello nazionale.

Unite per i diritti umani nei “Principi e linee guida sui diritti umani e la tratta di esseri umani³⁹”.

Poiché appaiono necessari interventi strutturali di lungo periodo, sulla base di linee strategiche quali in particolare la prevenzione e la vigilanza, nella fase attuale potrebbe rivelarsi decisivo “emulare” modelli normativi esteri, quali il *Commonwealth Modern Slavery Act 2018*. “*The Act*” è stato implementato dal governo australiano⁴⁰, noto per avere assunto un ruolo di leadership globale nella lotta alla schiavitù moderna. Attraverso il cosiddetto “Reporting Requirement” la comunità imprenditoriale australiana viene supportata nell’identificare i potenziali rischi di “modern slavery” insiti nelle proprie attività, e nel mantenere filiere di approvvigionamento responsabili e trasparenti. Le imprese, così come il governo stesso del Commonwealth, sono infatti tenute a redigere dichiarazioni annuali, all’interno delle quale devono essere definite le azioni adottate dagli organi contabili interni per contenere i rischi connessi allo sfruttamento lavorativo; le attestazioni vengono in seguito pubblicate all’interno di un apposito registro gestito dalle autorità governative ed accessibile a chiunque “on line”. L’idea di porre degli obblighi di *reporting* in capo alle aziende o di una sorta di “codice di condotta” cui quest’ultime devono attenersi potrebbe rivelarsi efficace sotto molteplici aspetti: la schiavitù moderna, distorcendo il corretto funzionamento dei mercati, può infatti comportare rischi legali e reputazionali significativi per le imprese stesse. Al contrario, è stato osservato a livello europeo ed internazionale che l’attenzione prestata ai diritti fondamentali della forza lavoro è in grado di aumentare la redditività delle attività imprenditoriali, la fiducia degli investitori e l’accesso alle opportunità di finanziamento⁴¹.

Lo sfruttamento lavorativo rappresenta soltanto uno dei molteplici attacchi frontali che

³⁹ United Nation Human Rights-Office of the high Commissioner, *Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking*, United Nations, New York/Geneva, 2010, pp. 37-39, in www.ohchr.org.

⁴⁰ Per una visione di insieme di “*The Act*”: www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153; www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/Pages/modern-slavery.aspx; si tratta di uno strumento normativo che, da gennaio 2019, si applica alle imprese australiane caratterizzate da un fatturato annuo abbastanza elevato.

⁴¹ Per una panoramica degli atti legislativi adottati nell’ultimo decennio a livello internazionale ed europeo, al fine di assicurare la conformità delle attività imprenditoriali al rispetto dei diritti fondamentali v. CLIFFORD CHANCE, *Business and human rights: navigating a changing legal landscape*, Maggio 2020, in www.cliffordchance.com.

il cuore dei diritti umani sta subendo con violenza da lungo tempo e su più livelli. Per tale ragione, all'interno di un sistema socioeconomico sempre più competitivo e predatorio, teso a "soffocare" la presa di coscienza delle categorie ai margini, quali i migranti, appaiono urgenti azioni concrete ed incisive. Nell'attesa della predisposizione di un quadro normativo nazionale adeguato, sulla scia di quanto già attuato a livello internazionale e in alcuni paesi europei, un primo passo potrebbe consistere nel promuovere un'opera di sensibilizzazione diretta alle realtà imprenditoriali potenzialmente coinvolte dal fenomeno: numerosi sarebbero i benefici, di natura sociale ed economica, che deriverebbero dall'adozione di un codice etico e dalla piena salvaguardia della dignità umana.

dirittifondamentali.it